

La conseguenza arriva dalla disposizione del maxi emendamento con la stretta sull'evasione

# Scudi fiscali senza più protezione

## L'indicazione dei conti correnti fa venire meno il segreto

DI FABRIZIO VEDANA

**S**cudi fiscali senza più protezione. L'obbligo di indicare gli estremi identificativi dei rapporti bancari rischia di fare venire meno la segretezza dei conti scudati. Potrebbe essere questa una delle conseguenze derivanti dall'applicazione della norma contenuta nell'articolo 1, comma 36-undecies, del maxi emendamento presentato dal Governo l'1 settembre scorso.

L'articolo introducendo un generale obbligo per i contribuenti di indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con gli operatori finanziari sembra far venire meno anche la speciale riservatezza prevista per coloro che hanno deciso di aderire allo Scudo fiscale, in una delle sue diverse edizioni, tra il 2001 ed il 2010. Il Decreto 350 del 2001 con il quale venne emanato il primo Scudo Fiscale contiene una disposizione, l'articolo 14 comma 4, con la quale si as-

### I DATI NEL QUADRO RW

**sezione I:** trasferimenti da e verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti esteri per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria;

**sezione II:** investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria al 31.12.2010 (quali: partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, obbligazioni e titoli esteri, valute estere detenute in depositi e conti correnti, titoli pubblici italiani emessi all'estero, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero; contratti di natura finanziaria stipulati con controparti estere quali finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, contratti derivati e altri rapporti finanziari, metalli preziosi...)

**sezione III:** trasferimenti da e verso l'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria nel corso del 2010.

socia un particolare regime di riservatezza alle attività ed alle informazioni raccolte dagli intermediari in occasione della raccolta delle cosiddette dichiarazioni riservate ovvero del modulo attraverso la cui compilazione il contribuente aderisce alla sanatoria fiscale. L'articolo in oggetto, infatti, prevede che "Gli intermediari sono obbligati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a

fornire i dati e le notizie relative alle dichiarazioni riservate ove siano richiesti in relazione all'acquisizione delle fonti di prova e della prova nel corso dei procedimenti e dei processi penali, nonché in relazione agli accertamenti per le finalità di prevenzione e per l'applicazione di misure di prevenzione di natura patrimoniale previste da specifiche disposizioni di legge ovvero per l'attività di

contrasto del riciclaggio e di tutti gli altri reati, con particolare riguardo alle norme antiterrorismo nonché per l'attività di contrasto del delitto di cui all'art.416-bis del codice penale". In ragione di quanto sopra soltanto in presenza di determinati reati l'Autorità Giudiziaria era ed è titolata a richiedere ed ottenere informazioni sulle operazioni di scudo. Tale particolare regime

di riservatezza è stato poi ulteriormente rafforzato con il decreto 78 del luglio 2009 con il quale è stato varato il cosiddetto scudo fiscale Ter.

La nuova previsione normativa non solo ha confermato il particolare regime di riservatezza associato ai conti bancari aperti nell'ambito dell'operazione scudo fiscale ma determina una sostanziale espansione del regime di riservatezza che di fatto trova applicazione, per espressa disposizione di legge, anche in tutti i procedimenti civili, tributari ed amministrativi. Tale speciale riservatezza potrebbe, invece, venire meno in conseguenza dell'introduzione dell'obbligo a carico del contribuente, e quindi anche di colui che ha deciso di aderire alla citata sanatoria riportando i soldi in Italia, di indicare nella prossima dichiarazione dei redditi il conto corrente, il deposito titoli, la gestione patrimoniale o la polizza assicurativa sottoscritti con il denaro rimpatriato.